

COMUNE DI MONTEGALDA

PROVINCIA DI VICENZA

C.F. e Partita I.V.A. 00545030249 TELEFONO 0444/736413
Piazza Marconi 40 - 36047 Montegalda
www.comune.montegalda.vi.it PEC: comune.montegalda.vi@pecveneto



Antonio Fogazzaro

Il Sindaco Andrea Nardin

PROT. 3050

ORDINANZA DEL SINDACO N. 1/2019

OGGETTO: MISURE DI LOTTA ALLE ZANZARE AL FINE DI PREVENIRE OGNI POSSIBILE CONSEGUENZA SULLA SALUTE PUBBLICA DERIVANTE DALL'INFESTAZIONE.

IL SINDACO

PREMESSO che è documentata e consistente la diffusione della zanzara Aedes albopictus (zanzara tigre) sul territorio comunale, favorita dalle mutate condizioni meteoclimatiche verificatesi in Italia negli ultimi decenni, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre;

PRESO ATTO che, dalla "Relazione sulle malattie trasmesse da vettori, anno 2014 e Piano di sorveglianza entomologica e misure di lotta ai vettori anno 2015" della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica della Regione Veneto, in Italia, a partire dal 2007 e nel Veneto dal 2008, si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune arbovirosi tra le quali Dengue e Febbre Chikungunya, delle quali la zanzara tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali, nonché di Malattia da virus West-Nile, del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (Culex pipiens);

PRESO ATTO della diffusione di Zika virus nel continente americano, il Mini-stero della Salute ha emanato una circolare inerente informazioni per i viaggiatori da e verso paesi nei quali sono corso epidemie;

CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza dell'Azienda Sanitaria relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione di tali insetti rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi sia in area pubblica che privata;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale provvede annualmente ad incaricare con specifico appalto una ditta specializzata per l'esecuzione di opportuni trattamenti antilarvali e adulticidi contro le zanzare in aree pubbliche ma altrettanto indispensabile che la disinfestazione sia adeguatamente attuata anche nelle aree private e che nelle stesse siano posti in atto i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti;

VERIFICATA la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione della zanzara tigre, anche attraverso informativa presente nel sito del Comune e avvisi nei luoghi pubblici;

RITENUTO di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione della zanzara comune e zanzara tigre, a tutela della salute pubblica e prevenire i disagi alla cittadinanza;

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n.833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" con parti-colare riferimento all'art.13 del Capo I del Titolo 1 ("Attribuzioni dei comuni") e dell'articolo 32, comma 3 ("Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria");

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 in tema di "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza";

VISTA la Legge Costituzionale 18.10.2001, n.3;

VISTE le Circolari del Ministero della Sanità n.13 del 19.07.1991 e n. 42 del 25.10.1993;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 16/6/2015 inerente "Sorveglianza dei casi umani di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease ed altre arbovirosi e valutazione del rischio di trasmissione in Italia – 2015";

VISTE le indicazioni tecniche contenute nelle "Le linee operative per la sorveglianza delle arbovirosi in Regione Veneto" predisposte dall'Istituto Superiore di Sanità;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 50 comma 5, nel quale, tra le competenze attribuite al Sindaco - quale rappresentante della comunità locale - viene ricompresa, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'art.50 del D.Lgs.267/2000 "Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale" e l'art.32 della legge 833/1978,

RITENUTO di far proprie le raccomandazioni contenute nel "Piano Regionale di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori 2018" predisposto dall'Istituto Superiore di Sanità;

ORDINA

a tutti i cittadini, a tutti i soggetti pubblici e privati, nonché, in particolare, alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno (cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai ed altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale) a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino al cessare del fenomeno di provvedere quanto segue:

- 1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici o privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- 2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura

- mediante zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento settimanale sul terreno, evitando l'immissione dell'acqua nei tombini;
- 3. trattare l'acqua presente nei tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida: la periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni evento piovoso;
- 4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- 5. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive al taglio periodico dell'erba onde non favorire l'annidamento degli adulti di zanzara;
- 6. svuotare le piscine non in esercizio, le fontane e tutti gli avvallamenti del terreno che possono raccogliere ristagni di acqua, provvedendo al regolare svuotamento;
- 7. mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnante;
- 8. eseguire l'annaffiatura diretta di orti e giardini, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- 9. sistemare tutti i contenitori e altri materiali in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- 10. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta gli eventuali serbatoi d'acqua;
- 11. adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare la formazione di raccolte d'acqua, quali, ad esempio, lo stoccaggio dei materiali al coperto, la copertura con telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti nel caso di stoccaggi all'aperto, oppure lo svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- 12. stoccare i copertoni, dopo aver eliminato eventuali ristagni d'acqua già presenti, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;

AVVERTE CHE

La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate nella misura non inferiore ad Euro 50,00 e non superiore ad Euro 500,00, sarà imputata in solido a colui che risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti ove tali inadempienze avranno avuto luogo, a meno che non dimostri che la violazione non sia a lui ascrivibile. Qualora il pagamento della suddetta san-zione avvenga entro il termine di cui all'art.16 della Legge 689/1981, si applica quanto ivi previsto in materia di pagamento in misura ridotta.

Si applica anche la sanzione accessoria, dell'esecuzione immediata degli interventi non eseguiti e, in caso di inadempienza l'esecuzione in danno con ulteriore aggravio di spese per i proprietari.

Ove ne ricorrano i casi, l'inosservanza della presente Ordinanza Sindacale adottata per motivi di igiene pubblica, comporta la violazione dell'articolo 650 del Codice Penale.

Il Responsabile del procedimento è l'Arch. Giorgio Mecenero, Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

DISPONE

- Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, la Polizia Locale nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.
- Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, e pubblicazione sul sito Internet istituzionale e avvisi nei luoghi pubblici.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Montegalda, 9 maggio 2019

IL SINDACO Dott. Andrea Nardin